

OGGETTO: Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, dei relativi allegati e della nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2021-2023 (in sigla DUP).

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n.

22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente che prevede che “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*”.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03/05/2018 nr. 2 e s.m. contenenti le norme residuali in materia di ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione.

Ricordato che a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “*i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)*”.

Ricordato che il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità, previsto ordinariamente per il 31 dicembre di ciascun anno, fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e precisamente alla data del 31 gennaio 2021, successivamente spostato al 31 marzo 2021.

Vista e richiamata la delibera consiliare n. 17 di data 10/09/2020 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*” In proposito, date le previsioni dei costi, fissi e variabili, effettuate dagli uffici, consegue che le tariffe 2021 del servizio acquedotto e del servizio fognatura, rimangono identiche rispetto a quelle approvate nel 2018 con delibere nr. 10 e 11 d.d. 27/03/2018, che trovano applicazione anche per l'anno in corso; cambiano invece radicalmente le tariffe dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, sostituite dal canone patrimoniale unico per cui è necessario portare in Consiglio prima dell'approvazione del bilancio, il nuovo Regolamento.

Ricordato che l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A

decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Ricordato ancora che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; la legge statale di bilancio 2017 (comma 466 L. 232/2016) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato limitatamente agli indirizzi strategici con delibera consiliare nr. 11 dd. 30/07/2020, documento comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi e in relazione alle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione Comunale entrante, di cui alla delibera consiliare nr. 22 dd. 29/10/2020.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2021-2023 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021–2023.

Richiamato il Regolamento di contabilità del Comune di Denno, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 12.03.2001 e modificato con delibera consiliare nr. 20 dd. 19/11/2013, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione (art. 11 e successivi se e in quanto compatibili con l'attuale ordinamento).

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio (Allegato n. 3).

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio Comunale entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio (Allegato n. 2) con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per eventuali proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con la L.R. 2 d.d. 3/05/2018.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 della succitata L.R. 2/2018, resi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPROVARE lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 come da quadro generale

riassuntivo (Allegato 1), unitamente allo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023 in atti e a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, dal 2017 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria.

- 2) **DI APPROVARE**, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023, depositato in atti.
- 3) **DI PROPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, fermo restando l'acquisizione del parere del revisore del conto e il deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri comunali.
- 4) **DI TRASMETTERE** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 210 della LR 2/2018 e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 5) **DI AVVERTIRE** i Consiglieri Comunali del deposito degli atti di cui in precedenza unitamente agli allegati, con possibilità di presentare emendamenti nei termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del CEL approvato con la LR 2/2018.
- 7) **DI EVIDENZIARE**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con la LR n. 2/2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1.